



REGOLAMENTO del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”

Indice

Art.1	<i>Ambito di applicazione</i>
Art. 2	<i>Finalità del Dipartimento</i>
Art. 3	<i>Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica</i>
Art. 4	<i>Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative</i>
Art. 5	<i>La formazione dottorale e la formazione permanente e continua</i>
Art. 6	<i>Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali</i>
Art. 7	<i>Autonomia gestionale del Dipartimento</i>
Art. 8	<i>Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività</i>
Art. 9	<i>Articolazioni interne del Dipartimento</i>
Art. 10	<i>Raccordo del Dipartimento alla Facoltà</i>
Art. 11	<i>Organi del Dipartimento</i>
Art. 12	<i>Competenze del Consiglio di Dipartimento</i>
Art. 13	<i>Composizione del Consiglio</i>
Art. 14	<i>Il Direttore</i>
Art. 15	<i>La Giunta</i>
Art. 16	<i>Funzionamento del Consiglio del Dipartimento</i>
Art. 17	<i>Commissione paritetica docenti-studenti</i>
Art. 18	<i>Collegi didattici</i>
Art. 19	<i>Collegi didattici interdipartimentali</i>
Art. 20	<i>Norme finali</i>



Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano pubblicato in G.U. il 27 marzo 2012, disciplina la struttura, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" dell'Università degli Studi di Milano (Department of Biomedical and Clinical Sciences "L.Sacco")
2. Il DIBIC è stato istituito con provvedimento Rettorale n.xxxx del 26 aprile 2012. Fonti giuridiche del Regolamento sono la legge n. 168/89, la legge 30 dicembre 2010 n.240, lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano e il Regolamento generale di Ateneo. I principi ispiratori del presente regolamento sono quelli dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza amministrativa e gestionale, secondo quanto impone la normativa vigente.
3. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento, organo competente è il Consiglio di Dipartimento.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" (DIBIC) è una struttura organizzativa dell'Università di Milano che raccoglie i docenti-ricercatori ed il personale tecnico amministrativo che operano nel Polo Universitario collocato presso l'Ospedale Regionale L.Sacco. Il DIBIC è nato dalla fusione dei Dipartimenti di Scienze Precliniche e di Scienze Cliniche presenti nel Polo. Le sue attività sono finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, ed all'attività assistenziale svolta nell'Azienda Ospedaliera. Fanno parte del Dipartimento professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari che rappresentano tutte le aree della formazione e della ricerca della Facoltà di Medicina.
2. Le attività di Ricerca del Dipartimento coprono diversi campi della ricerca biomedica di base come la biochimica, la biologia molecolare, l'immunologia sperimentale, la genetica, la neurofisiologia, la patologia generale, la psicologia. La ricerca clinica è indirizzata su alcune linee che storicamente rappresentano patrimonio di competenze all'interno del Dipartimento, e rispecchiano anche gli indirizzi clinici di maggiore sviluppo all'interno della struttura ospedaliera L. Sacco, nei settori delle malattie infettive, della gastroenterologia, delle discipline internistiche, neurologiche e delle chirurgie generali e specialistiche, e delle diverse strutture dell'area diagnostica –anatomia patologica, biochimica clinica, microbiologia. In molti progetti e prodotti della ricerca sono coinvolte discipline, gruppi di ricerca e competenze diverse, sia in area clinica sia in quella della ricerca di base. Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti.



4. Il Dipartimento nella sua attività garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Il DIBIC si avvale di personale tecnico e amministrativo, assegnatogli dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di omogeneità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse.

Il DIBIC coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.

5. Il DIBIC adotta procedure di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure

6. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco" ha la propria sede amministrativa presso il polo universitario di Vialba - Ospedale "Luigi Sacco", via G.B. Grassi 74, in Milano. Personale docente del Dipartimento opera presso l'Ospedale dei bambini "Vittore Buzzi", Via Castelvetro 32, Milano.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento promuove la ricerca scientifica nei settori a cui afferiscono i propri docenti. Sono rappresentati i seguenti Settori Scientifico Disciplinari :

Settore MED/17 - Malattie Infettive, Settore MED/23 - Chirurgia Cardiaca, Settore MED/25 - Psichiatria, Settore MED/09 - Medicina Interna, Settore MED/30 - Malattie Apparato Visivo, Settore MED/44 - Medicina del Lavoro, Settore BIO/10 - Biochimica, Settore MED/40 - Ginecologia e Ostetricia, Settore BIO/14 - Farmacologia, Settore BIO/13 - Biologia Applicata, Settore MED/18 - Chirurgia Generale, Settore MED/12 - Gastroenterologia, Settore MED/01 - Statistica Medica
Settore MED/33 - Malattie Apparato Locomotore, Settore MED/07 - Microbiologia e Microbiologia Clinica, Settore MED/10 - Malattie dell'Apparato Respiratorio, Settore MED/04 - Patologia Generale, Settore MED/26 - Neurologia, Settore BIO/09 - Fisiologia, Settore MED/08 - Anatomia Patologica, Settore BIO/12 - Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Settore MED/22 - Chirurgia Vascolare, Settore MED/30 - Malattie Apparato Visivo, Settore MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica, Settore M-PSI/01 - Psicologia Generale, Settore MED/48 - Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative, Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia, Settore MED/25 - Psichiatria, Settore MED/14 - Nefrologia, Settore BIO/16 - Anatomia Umana, Settore MED/39 - Neuropsichiatria Infantile, Settore MED/31 - Otorinolaringoiatria, Settore M-PSI/08 - Psicologia Clinica.

2. Il Dipartimento riconosce massima autonomia di ricerca ai singoli suoi componenti, promuovendo al tempo stesso l'integrazione tra le discipline che periodicamente informano sui propri campi di ricerca, programmi in corso e risultati eventualmente raggiunti, allo scopo di favorire utili sinergie nell'ambito del Dipartimento stesso.

3. Il Dipartimento valuta, ed eventualmente approva, in accordo con quanto disposto dalle Autorità accademiche, proposte di ricerca su contratto o convenzione, consulenze e prestazioni nei campi



disciplinari ad esso propri, da svolgersi, nel rispetto delle finalità universitarie, da parte di uno o più suoi componenti, secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il DIBIC favorisce forme di collaborazione anche nella ricerca scientifica con il personale ospedaliero, e promuove la condivisione di risorse e servizi con l'azienda Ospedaliera in cui opera

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento coordina la gestione delle strutture didattiche del polo Vialba, in accordo con i Presidenti dei collegi didattici di cui è referente, collabora alla definizione dei calendari delle attività didattiche formali e non formali e coordina la valutazione dell'attività didattica.

2. Il DIBIC è referente principale per il Corso di laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia che ha sede presso il Polo, e assume le funzioni di referente responsabile dei Corsi di Laurea Interdipartimentali di area sanitaria il cui Presidente è membro del Dipartimento.

3. Il DIBIC è referente associato nell'ambito dei collegi didattici interdipartimentali dei seguenti corsi di laurea:

Lauree Triennali

- Assistenza sanitaria (L/SNT4)
- Dietistica (L/SNT3)
- Educazione professionale (L/SNT2)
- Fisioterapia (L/SNT2)
- Igiene dentale (L/SNT3)
- Infermieristica (L/SNT1)
- Infermieristica pediatrica (L/SNT1)
- Logopedia (L/SNT2)
- Ortottica e assistenza oftalmologica (L/SNT2)
- Ostetricia (L/SNT1)
- Podologia (L/SNT2)
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2)
- Tecniche audiometriche (L/SNT3)
- Tecniche audioprotesiche (L/SNT3)
- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4)
- Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3)



- Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3)
- Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3)
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3)
- Tecniche ortopediche (L/SNT3)
- Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT2)
- Terapia occupazionale (L/SNT2)

Lauree Magistrali :

- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4)
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (LM/SNT3)
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3)
- Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT1)
- Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55)

4. Il Dipartimento è sede di diverse scuole di specializzazione.

- Oftalmologia
- Scienza dell'alimentazione
- Medicina tropicale
- Chirurgia generale
- Medicina Interna

5. Il Dipartimento è sede amministrativa delle scuole di specializzazione il cui Direttore è membro del Dipartimento.

6. Modifiche all'elenco dei corsi di laurea e postlaurea riportati sopra potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal RGA.

Art. 5

La formazione dottorale e la formazione permanente e continua



Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o afferenti a Consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali

1. Il Dipartimento opera in convenzione con l'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco per l'attività assistenziale svolta dai propri docenti di area clinica. Il Dipartimento è la sede in cui sono espresse e discusse le problematiche relative all'assistenza finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica. Convenzioni per l'attività assistenziale dei docenti del Dipartimento sono attive anche con l'Ospedale dei bambini "Vittore Buzzi", con l'Ospedale Niguarda Ca'Granda, con Ospedale San Carlo, tutti di Milano.
2. Il Dipartimento promuove lo sviluppo delle convenzioni con le strutture del Sistema Sanitario regionale per garantire la presenza di unità operative convenzionate adeguate ai compiti formativi del Corso di Laurea in Medicina e dei Corsi di Laurea Sanitaria di cui è referente.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza e delle risorse assegnate ai sensi delle norme in vigore.

La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

2. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività



1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.
3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.
4. Il Dipartimento può accogliere richieste di afferenza, per ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 7, del presente Regolamento
5. I Professori a Contratto ed i Tutori, nominati tra il personale del SSR che opera nelle strutture ospedaliere convenzionate con l'Università, collaborano attivamente ai compiti formativi del Dipartimento nei Corsi di Laurea di cui è responsabile.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

Qualora il Dipartimento si dovesse articolare in Sezioni, il presente Regolamento sarà integrato con le opportune specifiche circa le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni medesime.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà



1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è la struttura di raccordo con gli altri Dipartimenti di area Biomedica con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti stessi.

Al Comitato di direzione, organo deliberante della Facoltà competono le funzioni descritte nei comma 4 e 6 dell'articolo 40 dello Statuto e dall'articolo 16 del Regolamento Generale di Ateneo.

Il Regolamento delle Facoltà stabilisce il numero dei professori e dei ricercatori componenti la delegazione del DIBIC nel Comitato di direzione.

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio di Dipartimento

1. Spettano al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, i compiti definiti dall'art 13, comma 15 del Regolamento generale di Ateneo.

2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto



il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico

4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni che regolano le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

5. Nei Corsi di laurea di cui il DIBIC sia Dipartimento Referente principale o Associato il Dipartimento può delegare al Collegio Didattico il compito di presentare annualmente una proposta sulla programmazione dei corsi di studio di competenza, definendone gli obiettivi formativi e proponendo i provvedimenti ad essi riferiti, fermo restando l'obbligo di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di tutta la programmazione didattica e della verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi, oltre che di tutti i provvedimenti di spesa.

Art. 13

Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall' articolo 38 dello Statuto, integrate da quelle previste dall' art. 13 del Regolamento generale di Ateneo.

1. Fa parte del Consiglio di Dipartimento il Responsabile amministrativo. Ne fanno altresì parte le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. La numerosità della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non presente di diritto nel Consiglio è stabilita nella media tra il 25% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio.

L'elettorato attivo, ma non quello passivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi.

2. Le rappresentanze elette dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento sono stabilite in una percentuale pari al 5% dei componenti il Consiglio e con un numero minimo di due per ogni categoria.

3. Le elezioni delle rappresentanze elettive del Consiglio indicate nei commi precedenti si svolgono a scrutinio segreto nel corso di un'Assemblea degli elettori convocata dal Responsabile amministrativo nel caso della rappresentanza prevista dal comma 1 e dal Direttore del Dipartimento negli altri casi.

4. Ogni elettore ha diritto a esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'art. 62 dello Statuto.



4. I rappresentanti eletti di cui ai commi precedenti durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.
6. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.
7. Possono partecipare al Consiglio, con voto consultivo, studiosi ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso. Partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore della Biblioteca Universitaria "A.Malliani" del Polo di Vialba per gli argomenti di sua competenza.
8. Le modalità di partecipazione delle varie componenti e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono stabilite dall' Art. 38 comma 4 dello Statuto

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:
 - a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
 - e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
 - f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
 - g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e quelle del personale tecnico-amministrativo indette dal Responsabile amministrativo.



2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia alla quale il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

Su proposta del Direttore il Consiglio di Dipartimento nomina un Vicedirettore che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

3. Secondo quanto prescritto dall'art. 38 comma 5 dello Statuto, il Direttore viene eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

4. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti

5. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti eventualmente delegati dal Consiglio Dipartimento.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo. Ne fanno inoltre parte, nel limite del 15% rispetto ai componenti del Consiglio di Dipartimento, le seguenti componenti:

- Il Presidente del Collegio didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che ha sede presso il Polo.
- Un rappresentante delegato da e tra Presidenti degli altri Cdl di cui il DIBIC è referente principale o associato presenti nel Dipartimento.



- Un rappresentante delegato da e tra i Direttori di Scuola di Specializzazione e di Dottorato presenti nel Dipartimento.
- Due rappresentanti eletti dal tutto il personale tecnico-amministrativo, escluso il Responsabile amministrativo, in quanto membro di diritto della Giunta: uno di Area Tecnica ed uno di Area Amministrativa, tra quelli che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene durante l'assemblea del personale di cui all'articolo 13, comma 3, del presente regolamento. Entrano a far parte della Giunta i due rappresentanti del PTA che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- I restanti componenti fino al limite del 15% sono eletti tra i professori ed i ricercatori con una distribuzione tra le fasce che corrisponde alla composizione del Dipartimento.
-

2. I rappresentanti dei professori e dei ricercatori sono eletti durante una riunione del Consiglio convocata dal Direttore, entro un mese dalla sua nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore ha diritto ad una sola preferenza.

3. L'elettorato attivo di questa componente è esercitato da tutti i docenti del Dipartimento nella rispettiva fascia. L'elettorato passivo spetta ai soli docenti che garantiscano la copertura dell'intero mandato, considerando la prospettiva dell'entrata in quiescenza. L'elettorato passivo è esteso anche a tutti gli RTD che alla data delle elezioni garantiscano la copertura di almeno 18 mesi di mandato.

4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato. Il passaggio di fascia di un membro della Giunta comporta la sua decadenza immediata e la sostituzione con elezioni suppletive.

5. Di norma la Giunta viene convocata prima di ogni riunione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio del Dipartimento

Come richiamato sopra dal comma 8 dell'Articolo 13 le modalità di partecipazione delle varie componenti alle sedute del Consiglio di Dipartimento sono stabilite dall'Art. 38 comma 4 dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo.

Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite dalle seguenti regole:

1. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, convocata di norma, almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta almeno dal 10 % dei componenti il Consiglio.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti



degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

3. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

4. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

5. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

6. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. La votazione può aver luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto nel caso che venga proposto da almeno il 10 % dei componenti del Consiglio, che devono motivare la richiesta e ottenere l'approvazione della maggioranza dei presenti.

7. Nel caso di richieste di afferenza da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo in servizio presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, una volta accertato il nulla osta da parte del Dipartimento di provenienza, le domande saranno valutate dal Consiglio in composizione ristretta ai docenti e con limitazione di fascia. Per approvare l'afferenza è necessaria una partecipazione al Consiglio e un voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

8. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.



8. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

9. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati di norma nel corso della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

10. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

Altre norme generali riguardanti il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono definite nell'articolo 65 dello Statuto.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, presso il DIBIC è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che ha sede presso il Polo quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Nel caso che il Dipartimento diventi Referente o responsabile di altri CdL la numerosità e la composizione della Commissione verranno adeguati di conseguenza. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire con propria delibera le variazioni necessarie.

2. La Commissione è composta in prima applicazione da 5 docenti e da un ugual numero di studenti facenti parte del CdL di Medicina e Chirurgia. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività delle diverse aree formative di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. La stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Il ruolo di Presidente della Commissione viene assunto dal Presidente del Collegio didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che ha sede presso il Polo o da un suo delegato. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. I compiti della Commissione paritetica sono i seguenti :

a. monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;



- b. formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c. individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d. misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e. verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f. redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;
- g. svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h. formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

5. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

6. La Commissione paritetica si coordina con la Commissione didattica (ove prevista) del Comitato di Direzione della Facoltà per i compiti di monitoraggio e valutazione previsti dalle norme.

Art. 18

Collegi didattici

1. I Collegi didattici sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni del precedente articolo 12 del presente Regolamento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

- a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;



- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali:
- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, salvo attribuzione da parte di questi ultimi delle relative deleghe;
- h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e



dei titoli conseguiti;

l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi. Partecipano altresì alle sedute dei Collegi didattici i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati.

5. Partecipa ai Collegi didattici il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.

6. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è riaccomodato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

9. Il Presidente del Collegio designa un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.



Art. 19

Collegi didattici interdipartimentali delle lauree sanitarie.

1. Il Dipartimento è referente associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali elencati nell' art.4 comma 3.

2. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite da regolamenti d'Ateneo in materia, analogamente ai Collegi didattici di cui all'articolo (numerazione può essere diversa)

3. Spetta ai Collegi didattici interdipartimentali provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti associati, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

4. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi, sentito il parere del comitato di direzione della Facoltà di riferimento:

- a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte ai Dipartimenti associati ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (compreso il contingente di posti per i corsi di studio ad accesso programmato, nazionale e locale) e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere ai Dipartimenti associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura relativamente:
 - assegnazione di compiti didattici ai Professori ed ai Ricercatori;
 - mutuaioni da altri Corsi di studio raccordati alla Facoltà;
 - insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale (per i Corsi di studio ove sia previsto), e proposte delle relative attribuzioni;
 - attivazione di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuibile, e proposte delle relative attribuzioni;
 - attivazione di bandi per contratti a titolo oneroso, e proposte delle relative attribuzioni;
 - attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (ex art. 45 del Regolamento generale d'Ateneo);
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti associati e dal Comitato di direzione della Facoltà a cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;



f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di direzione della Facoltà di riferimento:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire ed approvare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale.

h) proporre la nomina di cultori della materia;

i) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

j) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi anche di tipo elettivo o conseguiti all'estero;

l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti in precedenti percorsi di studio, compresi quelli conseguiti all'estero;

m) deliberare, a richiesta degli interessati, sui trasferimenti di Linea o Sezione nell'ambito del medesimo Corso di studio, e sui trasferimenti da altri Atenei nell'ambito dello stesso Corso di studio;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sull'iscrizione a singoli corsi di insegnamento;

o) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

p) i collegi didattici sono delegati ad assumere direttamente le deliberazioni relative ai precedenti punti e, f, g, i, k, l, m, n;

q) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi.

Vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

6. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.



7. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, può partecipare il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.
8. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. In caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni/ consultazioni del Collegio su punti specifici da svolgersi per via telematica (conferenza a distanza, posta elettronica, o simili).
9. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia, ai Direttori dei Dipartimenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai relativi Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.
10. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione dei Consigli dei Dipartimenti associati le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegate dai Dipartimenti associati.
11. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Vicepresidente, designato dal Presidente tra i Professori e Ricercatori che fanno parte del Collegio didattico, di norma appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati.
12. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13, tutti i componenti del Collegio possono di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.
13. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.



14. Ferma restando ai sensi del comma 4 dell' art. 39 dello Statuto la pariteticità del ruolo dei dipartimenti associati nella gestione dei corsi di studio attraverso i Collegi didattici interdipartimentali, la condizione di responsabile amministrativo per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
3. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Cliniche "L. Sacco"
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.



[Tutti gli allegati sono stati riportati a testo]

ALLEGATO A

Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari presenti nel Dipartimento

~~Settore MED/17 Malattie Infettive~~
~~Settore MED/23 Chirurgia Cardiaca~~
~~Settore MED/25 Psichiatria~~
~~Settore MED/09 Medicina Interna~~
~~Settore MED/30 Malattie Apparato Visivo~~
~~Settore MED/44 Medicina del Lavoro~~
~~Settore BIO/10 Biochimica~~
~~Settore MED/40 Ginecologia e Ostetricia~~
~~Settore BIO/14 Farmacologia~~
~~Settore BIO/13 Biologia Applicata~~
~~Settore MED/18 Chirurgia Generale~~
~~Settore MED/12 Gastroenterologia~~
~~Settore MED/01 Statistica Medica~~
~~Settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore~~
~~Settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica~~
~~Settore MED/10 Malattie dell'Apparato Respiratorio~~
~~Settore MED/04 Patologia Generale~~
~~Settore MED/26 Neurologia~~
~~Settore BIO/09 Fisiologia~~
~~Settore MED/08 Anatomia Patologica~~
~~Settore BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica~~
~~Settore MED/22 Chirurgia Vascolare~~
~~Settore MED/30 Malattie Apparato Visivo~~
~~Settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica~~
~~Settore M-PSI/01 Psicologia Generale~~
~~Settore MED/48 Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative~~
~~Settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia~~
~~Settore MED/25 Psichiatria~~
~~Settore MED/14 Nefrologia~~
~~Settore BIO/16 Anatomia Umana~~
~~Settore MED/39 Neuropsichiatria Infantile~~
~~Settore MED/31 Otorinolaringoiatria~~
~~Settore M-PSI/08 Psicologia Clinica~~



ALLEGATO B

~~Elenco dei Collegi didattici interdipartimentali di cui il Dipartimento è referente associato:~~

~~1. Corso di laurea ciclo unico Medicina linea di Vialba~~

~~2. Corsi di laurea triennali:~~

~~— Assistenza sanitaria~~

~~— Dietistica~~

~~— Educazione professionale~~

~~— Fisioterapia~~

~~— Igiene dentale~~

~~— Infermieristica~~

~~— Infermieristica pediatrica~~

~~— Logopedia~~

~~— Ortottica e assistenza oftalmologica~~

~~— Ostetricia~~

~~— Podologia~~

~~— Tecnica della riabilitazione psichiatrica~~

~~— Tecniche audiometriche e audioprotesiche~~

~~— Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro~~

~~— Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare~~

~~— Tecniche di laboratorio biomedico~~

~~— Tecniche di neurofisiopatologia~~

~~— Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia~~

~~— Tecniche ortopediche~~

~~— Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva~~

~~— Terapia occupazionale~~

~~3. Corsi di laurea magistrale in:~~

~~— Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione~~



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L.Sacco

Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano (Italia)

- ~~— Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali~~
- ~~— Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche~~
- ~~— Scienze infermieristiche e ostetriche~~
- ~~— Scienze riabilitative delle professioni sanitarie~~
- ~~— Scienze cognitive e processi decisionali~~